

Penale Sent. Sez. 5 Num. 27960 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: RENOLDI CARLO
Data Udienza: 22/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

OSTOLANI MATTEO nato a FIRENZE il 26/01/1975

avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
SIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso;

udito, per l'imputato, l'Avv. PARDO CELLINI, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 settembre 2025 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 27 gennaio 2021 con la quale Matteo Ostolani era stato condannato alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione in quanto ritenuto responsabile dei delitti previsti dagli artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2, 219, secondo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942. In particolare, nella qualità di amministratore unico e di fatto della *Salone immobiliare s.r.l.*, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze del 3 gennaio 2017 e dopo avere nominato, il 20 marzo 2013, quale amministratore di diritto Wagas Anjum, ritenuto mero prestanome, Ostolani aveva distratto la somma complessiva di 41.400 euro mediante l'emissione, dal conto corrente della società e in assenza di causale giustificativa, di otto assegni circolari in favore della *Maxi Sconto s.r.l.s.*, per complessivi 38.000 euro, successivamente incassati da tale società, nonché di due assegni per complessivi 3.400 euro in favore della *Lampodolce s.r.l.* e dello stesso Ostolani, entrambi riscossi da quest'ultimo. Inoltre, aveva sottratto, distrutto o falsificato, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le scritture contabili della società, così rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari sociali. Fatto commesso in Firenze il 3 gennaio 2017. Con la medesima sentenza, Ostolani è stato altresì dichiarato inhabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale e incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata della pena principale, nonché interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

2. Matteo Ostolani ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. Pardo Cellini, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 216, in relazione all'art. 223, legge fall. nonché l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

La Corte di appello avrebbe ritenuto integrato il delitto previsto dall'art. 216 legge fall. pur avendo escluso che Ostolani rivestisse la qualità di amministratore al momento della dichiarazione di fallimento, attribuendogli la veste di amministratore di fatto sulla base di affermazioni apodittiche e di presunzioni prive di adeguato fondamento probatorio. Una volta esclusa la qualifica di amministratore di diritto, la responsabilità dell'imputato avrebbe dovuto essere scrutinata nei limiti dell'art. 223 legge fall., con accertamento del contributo causale al dissesto e dei relativi elementi soggettivi.

La sentenza impugnata avrebbe qualificato come meri prestanome Capobianchi e Waqas senza indicare concreti elementi dimostrativi dell'effettivo esercizio, da parte di Ostolani, di poteri gestori continuativi e significativi. All'uopo, la Corte territoriale avrebbe valorizzato circostanze ritenute neutre o equivoche, quali i rapporti tra i soggetti coinvolti, la partecipazione di alcuni di essi nella società beneficiaria dei pagamenti e l'irreperibilità di Waqas, senza tuttavia individuare specifici atti di gestione riconducibili all'imputato.

Pertanto, la qualifica di amministratore di fatto sarebbe stata affermata in modo assertivo e non secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente vizio dell'intero impianto argomentativo della sentenza.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, nonché l'apparenza della motivazione in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale, fondata sulla sola assenza delle scritture contabili.

La Corte di appello non avrebbe accertato alcuna condotta di sottrazione, distruzione o falsificazione della contabilità riconducibile all'imputato, nonostante che la sentenza abbia riconosciuto che la società versava già in condizioni di grave disorganizzazione e che gran parte della documentazione risultasse inesistente sin dall'origine.

Inoltre, la motivazione sarebbe fondata su un indebito automatismo probatorio, poiché desumerebbe il dolo specifico dalla mera mancanza della contabilità. In particolare, il ragionamento della Corte sarebbe circolare, in quanto il dolo documentale verrebbe ricavato da un presunto contesto distrattivo che, a sua volta, verrebbe desunto dall'assenza delle scritture contabili.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione, quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, alla violazione del potere devolutivo, nonché la contraddittorietà e motivazione apparente in ordine alla qualifica soggettiva dell'imputato e all'applicazione degli artt. 216 e 223 legge fall.

La Corte territoriale avrebbe confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale senza dimostrare adeguatamente l'effettiva posizione gestoria di Ostolani, limitandosi a richiamare le argomentazioni del primo Giudice.

La motivazione sarebbe contraddittoria, poiché, da un lato, essa riterrebbe sufficiente la qualità di amministratore di diritto al momento delle operazioni contestate e, dall'altro lato, richiamerebbe anche una presunta attività di amministratore di fatto svolta dall'imputato in periodi diversi.

La sentenza avrebbe, inoltre, omesso di verificare l'effettivo esercizio di poteri gestori nei periodi di amministrazione altrui e avrebbe eluso il più rigoroso accertamento richiesto dall'art. 223 legge fall. in ordine alla posizione soggettiva

e al contributo causale dell'imputato, limitandosi a ribadire i vizi motivazionali già presenti nella decisione di primo grado.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione delle pene sostitutive.

La Corte di appello avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche senza procedere a una valutazione complessiva della personalità dell'imputato e della sua condotta. La motivazione sarebbe inoltre contraddittoria, poiché riconoscerebbe la non particolare gravità dei fatti e il positivo percorso personale dell'imputato, senza però attribuire a tali elementi un concreto rilievo ai fini del trattamento sanzionatorio.

Quanto alle pene sostitutive, la loro esclusione sarebbe stata motivata in modo meramente assertivo, mediante il semplice richiamo alla conferma della pena inflitta, senza la specifica valutazione richiesta dagli artt. 20-*bis* cod. pen. e 53, legge n. 689 del 1981 circa la personalità dell'imputato, l'entità della pena e l'idoneità della sanzione sostitutiva a perseguire la finalità rieducativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Devono essere esaminate congiuntamente le censure difensive, formulate con il primo e con il terzo motivo, incentrate sulla contestazione della qualifica soggettiva attribuita all'imputato e, conseguentemente, sulla ritenuta applicabilità dell'art. 216 legge fall. Le doglianze sono, però, infondate.

2.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorso, la Corte territoriale ha fornito una motivazione immune da vizi logici e giuridici nell'affermare che Ostolani abbia esercitato funzioni gestorie della società fallita non soltanto nei periodi nei quali rivestiva formalmente la carica di amministratore unico, ma anche negli intervalli temporali in cui l'amministrazione era stata attribuita a soggetti diversi.

Tale conclusione, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, non è stata fondata sulla mera intestazione formale di cariche né su affermazioni apodittiche, ma su una pluralità di elementi convergenti, valutati unitariamente.

In particolare, la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni rese da Capobianchi, nominato amministratore della società per soli cinque mesi nel 2012, il quale ha riferito di avere assunto la carica su richiesta dell'imputato e di non avere mai svolto alcuna effettiva attività gestoria, qualificandosi sostanzialmente come mero prestanome di Ostolani.

L'attendibilità di tali dichiarazioni è stata verificata attraverso il confronto con ulteriori risultanze obiettive, e segnatamente con la circostanza che Capobianchi risultasse contemporaneamente amministratore della società *Maxi Sconto s.r.l.s.*, destinataria di una parte rilevante delle somme fuoriuscite dal patrimonio della fallita, nonché con il dato che talune operazioni relative a tali somme risultavano direttamente riconducibili allo stesso Ostolani. In particolare, la sentenza impugnata ha posto in evidenza che l'acquisto dell'autovettura mediante il finanziamento concesso dalla *Findomestic* era stato effettuato per il tramite dell'imputato nella qualità di legale rappresentante della società; che la successiva alienazione del medesimo veicolo era stata parimenti realizzata per il tramite dello stesso Ostolani; che il contratto di *leasing* e gli atti bancari relativi alle operazioni contestate risultavano sottoscritti dall'imputato; e che uno degli assegni circolari emessi a valere sul conto della fallita era stato personalmente versato da Ostolani sul conto corrente della società *Lampodolce s.r.l.* Né la difesa ha contestato la materialità di tali operazioni, limitandosi a prospettare una diversa qualificazione giuridica. Tali circostanze integrano atti di gestione diretti e specificamente individuati, incompatibili con la tesi difensiva che prospetta un ruolo meramente formale o marginale dell'imputato nella conduzione della società.

Non coglie, pertanto, nel segno la censura secondo cui la Corte territoriale avrebbe omesso di indicare elementi concreti dimostrativi dell'esercizio di poteri gestori da parte del ricorrente. La motivazione impugnata individua, infatti, specifiche risultanze processuali dalle quali desume che l'imputato continuasse a rappresentare il centro effettivo di imputazione delle scelte societarie e delle operazioni economiche poste in essere dalla società.

2.2. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla posizione di Waqas. Diversamente da quanto prospettato nel ricorso, la Corte di appello non attribuisce alla circostanza della sua irreperibilità un'autonoma valenza dimostrativa della responsabilità dell'imputato, ma la considera congiuntamente agli altri elementi acquisiti, tra i quali la successione di soggetti privi di un effettivo ruolo gestionale e il collegamento degli stessi con la società beneficiaria delle somme distratte, traendone un ulteriore riscontro alla ricostruzione complessiva della vicenda.

Neppure è condivisibile la prospettazione difensiva secondo cui Capobianchi sarebbe stato il reale gestore della società fallita.

La Corte territoriale ha, infatti, valorizzato elementi di segno opposto, rappresentati sia dalle dichiarazioni dello stesso Capobianchi, sia dal diretto coinvolgimento di Ostolani nelle operazioni economiche oggetto di contestazione, sicché la diversa ricostruzione proposta dal ricorrente si risolve in una mera rilettura del materiale probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità.

2.3. Da tali premesse discende altresì l'infondatezza della censura concernente l'applicazione dell'art. 223 legge fall.

Come correttamente rilevato dalla Corte di appello, la distinzione tra gli artt. 216 e 223 legge fall. dipende dalla qualifica soggettiva dell'agente e dalla natura delle condotte contestate.

Nel caso in esame, l'accertamento della qualità di amministratore di fatto nei periodi successivi alla cessazione dalla carica formale rende irrilevante la distinzione prospettata dalla difesa tra l'art. 216 e l'art. 223 legge fall., posto che l'imputato continuava ad esercitare in via continuativa e significativa i poteri tipici dell'organo gestorio. Ed è, del pari, irrilevante che egli non rivestisse più formalmente la carica di amministratore alla data della dichiarazione di fallimento, atteso che, per i delitti di bancarotta fraudolenta, rileva che il soggetto abbia ricoperto la qualifica richiesta nel periodo in cui sono state poste in essere le condotte tipiche o l'esistenza di un accordo con l'amministratore subentrato per il compimento di tali atti (cfr. Sez. 5, n. 31691 del 30/05/2024, Morico, non massimata), non essendo necessario che tale qualifica permanga fino alla dichiarazione di fallimento.

Le doglianze difensive devono pertanto essere rigettate.

3. Devono indi essere esaminate le censure con le quali il ricorso contesta la configurabilità della bancarotta fraudolenta patrimoniale, deducendo, da un lato, che le operazioni contestate non sarebbero state positivamente accertate come distrattive e, dall'altro, che difetterebbe il nesso causale tra le stesse e lo stato di dissesto della società. Anche tali doglianze sono infondate.

3.1. La Corte territoriale ha ricostruito la vicenda patrimoniale sulla base di una pluralità di elementi fattuali, tra loro convergenti, non limitandosi, come invece sostenuto dalla difesa, a valorizzare la mera assenza di documentazione contabile. In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato che la società fallita aveva acquistato un'autovettura mediante finanziamento; che il veicolo era stato successivamente rivenduto; che il ricavato della vendita era confluito sul conto corrente sociale; e che, subito dopo, dal medesimo conto era fuoriuscita, mediante plurimi assegni circolari, una somma pressoché corrispondente, destinata a società collegate ai soggetti coinvolti nella gestione della fallita e, in parte, allo stesso imputato.

3.2. La motivazione non presenta, sul punto, alcun vizio di manifesta illogicità. La Corte di appello ha, infatti, valorizzato non soltanto la mancanza di una giustificazione documentale delle operazioni, ma anche la destinazione delle somme a soggetti privi di una comprovata ragione creditoria nei confronti della società fallita, il collegamento tra la *Maxi Sconto s.r.l.s.* e Capobianchi, nonché la circostanza che uno degli assegni destinati alla *Lampodolce s.r.l.* fosse stato versato personalmente dall'imputato. Si tratta di elementi che, valutati unitariamente, sorreggono in modo non manifestamente illogico la conclusione

secondo cui le somme fuoriuscite dal patrimonio sociale furono destinate a finalità estranee all'interesse dell'impresa.

Non è decisiva, in senso contrario, la deduzione difensiva secondo cui non sarebbe stato dimostrato l'effettivo arricchimento personale di Ostolani, fatta eccezione per un importo marginale.

Ai fini della configurabilità della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, infatti, non è necessario che il profitto confluisca direttamente nel patrimonio dell'amministratore, essendo sufficiente che i beni sociali siano sottratti alla loro funzione di garanzia dei creditori e destinati a finalità incompatibili con l'interesse della società.

3.3. Parimenti priva di decisività è la prospettazione secondo cui i rapporti con *Maxi Sconto s.r.l.s.* e *Lampodolce s.r.l.* avrebbero potuto trovare giustificazione in pregresse relazioni commerciali. La Corte territoriale, infatti, ha preso in considerazione tale deduzione, osservando che l'imputato si era limitato a richiamare genericamente l'esistenza di rapporti patrimoniali e commerciali, senza tuttavia offrire alcun elemento idoneo a dimostrare l'effettività di prestazioni corrispondenti alle somme trasferite. In tale contesto, la mancanza di documentazione giustificativa non è stata utilizzata quale unico fondamento della responsabilità, ma quale elemento di riscontro di una ricostruzione già sorretta dalla sequenza oggettiva delle operazioni bancarie e dalla destinazione delle somme.

Neppure può essere condivisa la tesi secondo cui la presenza di Capobianchi nella *Maxi Sconto s.r.l.s.* imporrebbe di individuare in quest'ultimo il reale *dominus* dell'operazione. La sentenza impugnata ha logicamente attribuito rilievo, in senso contrario, alle dichiarazioni dello stesso Capobianchi, il quale ha riferito di avere assunto la carica di amministratore della fallita su richiesta dell'imputato e di non avere esercitato alcuna effettiva attività gestoria, nonché al diretto coinvolgimento di Ostolani negli atti bancari e nelle operazioni economiche attraverso cui si realizzò la fuoriuscita della provvista dal patrimonio sociale. La diversa lettura proposta dalla difesa del ricorrente si risolve, pertanto, in una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.

3.4. È infondata, infine, la censura relativa alla mancanza di un nesso causale tra le condotte distrattive e il dissesto.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la condotta di distrazione assume rilievo per il fatto di avere determinato il depauperamento del patrimonio dell'impresa, mediante destinazione dei beni sociali a fini estranei all'attività aziendale e alla garanzia dei creditori; non è invece richiesta la prova che la singola operazione abbia cagionato o aggravato lo stato di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 01). Una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, rilevano anche le condotte distrattive poste in essere

in epoca anteriore, purché riferibili al soggetto che, al momento della loro realizzazione, rivestiva la qualifica richiesta dalla fattispecie incriminatrice.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che le operazioni patrimoniali contestate furono compiute nel periodo in cui Ostolani rivestiva la qualità di amministratore unico ovvero esercitava comunque funzioni gestorie della società. Correttamente, pertanto, ha ritenuto integrato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216 legge fall., dovendosi escludere che fosse necessario accertare un distinto rapporto causale tra le condotte distrattive e il dissesto della società fallita.

4. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale sulla base della sola assenza delle scritture contabili, senza accertare alcuna condotta al medesimo riconducibile e senza adeguata dimostrazione del dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Inoltre, la società si sarebbe già trovata in condizioni di grave disorganizzazione amministrativa e contabile prima dell'ingresso di Ostolani nella gestione sociale e gran parte della documentazione sarebbe stata già inesistente.

Le censure difensive non colgono nel segno.

4.1. La Corte territoriale non ha, infatti, fondato la decisione sul mero dato dell'assenza delle scritture contabili, ma ha valorizzato una pluralità di elementi convergenti dai quali ha desunto la riconducibilità all'imputato della complessiva situazione documentale della società.

In particolare, è stato accertato che la documentazione contabile relativa al periodo antecedente all'ottobre 2010 era stata riconsegnata alla società in data 31 ottobre 2010, quando Ostolani rivestiva la carica di amministratore unico, senza che la medesima documentazione fosse successivamente rinvenuta dalla curatrice fallimentare. È stato, inoltre, evidenziato che ulteriore documentazione esistente non era stata consegnata agli organi della procedura e che la contabilità relativa agli esercizi successivi risultava non tenuta ovvero occultata o distrutta.

Ne consegue che la responsabilità dell'imputato non è stata affermata sulla base della sola constatazione dell'irregolarità contabile, bensì in forza di elementi che la Corte territoriale ha ritenuto dimostrativi dell'omessa conservazione, della mancata tenuta e della sottrazione della documentazione sociale in un periodo nel quale la gestione della società era riconducibile allo stesso Ostolani.

4.2. In tale prospettiva è infondata anche la deduzione secondo cui la società sarebbe stata già priva di contabilità al momento dell'ingresso dell'imputato nella compagine sociale.

Come correttamente rilevato dalla Corte di appello, la pregressa irregolarità della gestione non esonera il nuovo amministratore dagli obblighi imposti dalla

legge in ordine alla tenuta, alla conservazione e alla regolarizzazione delle scritture contabili, né consente di giustificare la successiva irreperibilità della documentazione che risultava esistente al momento dell'assunzione dell'incarico (Sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, Barbieri, Rv. 287061 - 01; Sez. 5, n. 15988 del 11/03/2019, non massimata).

4.3. Parimenti infondata è la censura concernente l'elemento soggettivo del reato. È vero che la motivazione della sentenza impugnata richiama anche le condotte distrattive contestate all'imputato, le quali, comunque, rappresentano uno degli indici sintomatici del dolo secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Scarponi, Rv. 283659 - 01; Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, in motivazione); tuttavia, il dolo specifico non risulta affermato sulla sola base di tali condotte, bensì attraverso una valutazione complessiva delle risultanze processuali, secondo le consolidate indicazioni offerte dalle pronunce della Corte di cassazione (*ex multis* Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 01).

In particolare, i Giudici di merito hanno valorizzato l'assoluta carenza della documentazione relativa a un ampio arco temporale, l'impossibilità di ricostruire le vicende economiche e patrimoniali della società, la mancata tracciabilità delle somme riscosse da numerosi debitori sociali e la contestuale esistenza di operazioni patrimoniali prive di adeguata giustificazione documentale, ritenendo che tali elementi fossero sintomatici della finalità di impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari sociali.

La censura con cui il ricorrente prospetta un ragionamento circolare si risolve pertanto nella contestazione del significato probatorio attribuito dal giudice di merito a dati fattuali specificamente individuati e non evidenzia alcuna manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale ha infatti individuato autonomi elementi di fatto dai quali ha desunto la sussistenza dell'elemento soggettivo, attraverso un percorso argomentativo complessivamente coerente e non manifestamente contraddittorio.

Assume, infine, particolare rilievo la circostanza che proprio l'assenza della documentazione contabile abbia impedito alla curatrice di ricostruire la sorte delle somme risultanti dovute alla società e documentate come pagate dai debitori sociali. Tale dato costituisce un ulteriore indice dell'idoneità della condotta ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie e conferma la ragionevolezza della conclusione cui è pervenuta la Corte di appello in ordine alla configurabilità del delitto contestato.

Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.

5. Con il quarto motivo, il ricorso prospetta la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione della pena sostitutiva. Il motivo è, tuttavia, infondato.

5.1. Giova premettere che la valutazione circa il riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche previste dall'art. 62-*bis* cod. pen. si configura come un giudizio rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare la propria scelta nei soli limiti in cui ciò si riveli necessario per fare emergere lo scrutinio compiuto in ordine all'adeguatezza della pena in concreto inflitta rispetto alla reale gravità del reato e alla personalità dell'imputato (v., tra le tante, Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737 - 01; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, Palmisani, Rv. 230591 - 01; più recentemente v. Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01). In questa prospettiva, il giudice, se si determina nel senso di non riconoscere le attenuanti in parola, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli con l'indicazione delle ragioni ostative alla loro applicazione e dei profili della vicenda fattuale che siano stati ritenuti di preponderante rilievo ai fini del giudizio, tenuto conto dei parametri dettati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), potendo limitarsi a specificare a quali, tra gli elementi prospettati, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (si vedano, *ex plurimis*, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01).

Orbene, nel caso in esame, il Giudice di merito ha ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti generiche in considerazione della mancanza di risarcimenti nei confronti della procedura nonché del precedente penale specifico dell'imputato, condannato alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui agli artt. 216 e 219 legge fall., inflitta con sentenza irrevocabile il 4 febbraio 2021. Il richiamo a tali elementi, ritenuti indicativi della negativa personalità dell'imputato, consente di ritenere che la Corte abbia adempiuto pienamente all'obbligo di motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 1, n. 33506 del 7/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959 - 01; Sez. 1, n. 8677 del 6/12/2000, dep. 2001, Gasparro, Rv. 218140 - 01; Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, dep. 1998, Ingardia, Rv. 209443 - 01), risultando gli elementi favorevoli indicati dalla difesa implicitamente superati dalla Corte territoriale attraverso la valorizzazione del precedente specifico e dell'assenza di condotte risarcitorie, ritenuti prevalenti.

5.2. Quanto, infine, alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, la Corte di appello si è effettivamente limitata a confermare la pena inflitta all'esito del giudizio di primo grado.

Tale statuizione ha necessariamente comportato il rigetto della richiesta difensiva di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, che non poteva essere applicato in quanto la pena inflitta, pari a tre anni e tre mesi di reclusione, eccedeva il limite massimo previsto dall'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per l'applicazione del lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22/05/2026.

Il Consigliere estensore
Carlo Renoldi

Il Presidente
Rosa Pezzullo